

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

105° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	8
2 ^a - Giustizia	»	47
7 ^a - Istruzione.....	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	58
10 ^a - Industria.....	»	61
11 ^a - Lavoro.....	»	65
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	69
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	73

Comitato paritetico

8 ^a (Lavoro pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera).....	<i>Pag.</i>	7
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	81
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Anagrafe tributaria	<i>Pag.</i>	85
---------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri.....	<i>Pag.</i>	86
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	87
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	»	91

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	92
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame della questione relativa alla possibilità di intervento in giudizio dell'Italia in una controversia pendente presso la Corte europea dei diritti dell'uomo

Il PRESIDENTE comunica che in data 30 gennaio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso all'attenzione della Giunta – affinché, ove lo ritenga opportuno, possa esprimere il proprio orientamento sull'eventuale adozione di iniziative al riguardo – la documentazione inviata il 25 gennaio dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa.

La documentazione riguarda gli atti relativi a un ricorso presentato nei confronti del Regno Unito alla Corte europea dei diritti dell'uomo e fa riferimento ad una possibilità di intervento in giudizio dell'Italia, in considerazione della analogia della fattispecie inglese con i pendenti ricorsi nn. 40877/98 e 45649/99, presentati dal dottor Cordova contro l'Italia, in un caso con riferimento ad una deliberazione del Senato in materia di insindacabilità.

In particolare, da quanto emerge dagli atti del caso britannico, che sarà discusso nell'udienza del 5 marzo 2002, un cittadino si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando a suo danno il carattere ingiurioso di dichiarazioni effettuate in Parlamento e come tali coperte dall'insindacabilità assoluta nell'ambito giurisdizionale interno. Come noto, in quell'ordinamento l'insindacabilità è circoscritta alle opinioni espresse ed ai fatti affermati in Parlamento, mentre una certa prote-

zione al di fuori dello specifico ambito parlamentare sembra aversi solo nel caso della pubblicazione di un «rapporto fedele» del discorso precedentemente svolto in Parlamento.

Spetta al Governo italiano formalizzare o meno la propria domanda di intervento nel giudizio contro il Regno Unito, in quanto un'eventuale pronuncia sul ricorso inglese potrebbe avere una qualche influenza anche sui citati ricorsi pendenti contro l'Italia.

A questo proposito, per quanto di interesse della Giunta del Senato, si ricorda che in data 27 marzo 2001 l'allora Presidente del Senato ha inviato alla Giunta stessa una nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, con la quale veniva trasmessa la documentazione concernente il ricorso presentato dal dottor Cordova davanti alla Commissione europea dei diritti dell'uomo presso il Consiglio d'Europa, con riferimento alla deliberazione del Senato di cui alla seduta del 2 luglio 1997 (Atti Senato, XIII leg. *Doc. IV-quater*, n. 11), con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Cossiga, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Pretura di Messina per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).

Successivamente e conseguentemente il pretore di Messina ha pronunciato la sentenza n. 1736 del 1997, con la quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del senatore Cossiga, visto l'articolo 129 C.P.P. in applicazione dell'articolo 68 della Costituzione; sentenza poi passata in giudicato e diventata definitiva.

In particolare, il dottor Agostino Cordova, destinatario dei comportamenti del senatore Cossiga oggetto del procedimento penale *de quo*, ha presentato un ricorso, lamentando la violazione di alcuni diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: si tratta degli articoli 6 (diritto ad un equo processo), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione).

Sempre per quanto di competenza della Giunta, si tratta, se del caso, di esprimere un orientamento circa l'eventualità di invitare il Presidente del Senato a segnalare l'opportunità al Ministro degli esteri di un intervento in giudizio dell'Italia nel caso britannico sopra richiamato, in considerazione dei possibili riflessi che potrebbero aversi sul connesso ricorso pendente contro l'Italia con riferimento ad una deliberazione del Senato in materia di insindacabilità.

Infatti, il ricorso presenta evidentemente aspetti di interesse comune per i vari Parlamenti, dal momento che si fa riferimento alla natura ed all'estensione del principio dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni e quindi è coinvolta la stessa libertà di espressione dei rappresentanti eletti. Una particolare attenzione sembra meritare quindi la controversia *de qua*, anche in considerazione del fatto che la responsabilità di uno Stato non è formalmente esclusa, in caso di eventuali violazioni di diritti contemplati dalla Convenzione, qualora siano in causa disposizioni costituzionali (v. ad esempio la

vicenda Gitonas ed altri c. Grecia del 1° luglio 1997, nonché l'affare del partito comunista unificato della Turchia ed altri c. la Turchia del 30 gennaio 1998).

La problematica riveste indubbiamente un qualche motivo di interesse per la Giunta, anche se evidentemente rientra nell'esclusiva discrezionalità del Governo italiano decidere l'intervento o meno nella controversia concernente il Regno Unito.

Infatti, è evidente che – qualora fosse dichiarato ricevibile e fosse accolto quest'ultimo ricorso – ciò avrebbe un'influenza anche per quanto concerne le citate pendenze derivanti dalle iniziative del dottor Cordova, una delle quali chiama in causa una deliberazione del Senato.

Potrebbe infatti in astratto profilarsi il seguente scenario procedurale, con un «doppio binario» di opposizione ad una pronuncia in materia di insindacabilità da parte della Camera di appartenenza, cui spetta valutarne la sussistenza o meno nelle singole fattispecie concrete, secondo la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. in particolare la sentenza n. 1150 del 29 dicembre 1988).

Innanzitutto, a seguito di una deliberazione di insindacabilità del Senato, come noto, la magistratura procedente può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale per cattivo uso della prerogativa costituzionale. In secondo luogo, quand'anche però la magistratura prendesse atto della deliberazione di insindacabilità e quindi si producesse una sentenza definitiva di non luogo a procedere, il cittadino interessato potrebbe presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, come del resto avvenuto a seguito delle ricordate iniziative del dottor Cordova.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori CONSOLO, FRAU, D'ONOFRIO, FASSONE, DANIELI e ZICCONI.

Il PRESIDENTE avverte che darà comunicazione al Presidente del Senato degli orientamenti emersi dal dibattito, che ha visto prevalere posizioni estremamente prudenti quanto alla sollecitazione, da rivolgere al Governo italiano, affinché intervenga nella controversia contro il Regno Unito, anche in considerazione delle differenze dei rispettivi ordinamenti costituzionali. In particolare, è emerso l'orientamento che, in ogni caso, un eventuale intervento del Governo italiano sia finalizzato preferibilmente non tanto ad una valutazione di merito della fattispecie dedotta in giudizio, quanto alla necessità (quasi di natura tecnica) di evitare che si possa dar vita ad un precedente di una consistenza tale da pregiudicare la posizione italiana nell'esame da parte della Corte europea degli altri ricorsi pendenti direttamente contro l'Italia in materia di insindacabilità.

Seguito dell'esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Roberto Visentin, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR - 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 gennaio 2002.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, in particolare ricordando che la vicenda è identica alla fattispecie già decisa dalla Camera dei deputati nel senso dell'insindacabilità, con riferimento al deputato Balamani (v. seduta dell'8 febbraio 2000).

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori ZICCONI, FASSONE, MARITATI, D'ONOFRIO, FRAU, FALCIER, MANZIONE e SCARABOSIO, nonché il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del dottor Visentin, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Scarabosio di redigere la relazione per l'Assemblea.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

In considerazione dell'imminenza della riunione del Parlamento in seduta comune, il PRESIDENTE rinvia l'esame degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

94^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1052) *Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*, approvato dalla Camera dei deputati

(179) *EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

(185) *BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni*

(273) *EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato*

(728) *Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MALAN riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1052, già approvato dalla Camera dei deputati. Le linee principali di intervento sono la distinzione fra l'aspetto organizzativo-funzionale della dirigenza e la disciplina del rapporto di lavoro, affidata al regime privatistico, il perfezionamento del rapporto di fiducia fra gli organi politici e la dirigenza, attraverso il rafforzamento di strumenti già vigenti, lo sviluppo delle relazioni tra pubblica amministrazione e il settore privato e le organizzazioni internazionali, al fine di consentire una integrazione delle esperienze e delle professionalità.

Gli articoli 1 e 2, introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevedono rispettivamente l'estensione della disciplina alle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e la possibilità di delegare alcune competenze dirigenziali a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate.

L'articolo 3, modificando l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che per il conferimento di ciascun incarico si tiene conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. L'atto di conferimento deve individuare l'oggetto e gli obiettivi da conseguire, nonché la sua durata. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un distinto contratto individuale con cui è definito il trattamento economico; è sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. Il comma 4 dell'articolo 19 viene modificato prevedendo che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti a dirigenti di prima fascia o, in misura non superiore al cinquanta per cento, agli altri dirigenti dei medesimi ruoli o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali. Possono essere conferiti inoltre ad altri dirigenti, purché dipendenti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165, ovvero di organi costituzionali; possono essere affidati altresì a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti ovvero aziende, pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio.

I criteri di conferimento degli incarichi devono tenere conto delle condizioni di pari opportunità richiamate all'articolo 7 del già citato decreto legislativo.

Il comma 8 stabilisce che gli incarichi di funzione dirigenziale cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, introducendo così un automatismo in luogo della facoltà di revoca prevista dalla normativa attuale. Il comma 10 prevede che i dirigenti cui non sia stata affidata la titolarità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici, compreso quello presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

L'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 viene innovato prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta l'impossibilità di rinnovare l'incarico; in relazione alla gravità dei casi l'incarico può essere revocato.

L'articolo 23 del decreto n. 165 viene riformulato, prevedendo, fra l'altro, che i dirigenti di seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo di almeno cinque anni. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato con la più netta distinzione fra incarico e contratto di lavoro.

L'articolo 28 del decreto n. 165 disciplina le modalità di accesso, ammettendo anche i cittadini italiani che abbiano maturato esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti e organismi internazionali. Sono ammessi anche dipendenti di strutture private collocati in posizioni professionali equivalenti.

Il comma 6 dell'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale cessano all'entrata in vigore della legge, mentre per quelli di livello non generale è prevista l'applicazione in via transitoria delle disposizioni introdotte, previa verifica negativa dei risultati conseguiti.

L'articolo 5 stabilisce che il personale di alcuni ruoli a esaurimento attualmente in servizio sia inquadrato, previo superamento di un concorso riservato, nella seconda fascia dirigenziale.

L'articolo 6 prevede che le nomine conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato delle Camere possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo.

L'articolo 7 introduce l'articolo 23-bis, in materia di mobilità tra pubblico e privato, stabilendo che i dirigenti della pubblica amministrazione e gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, nonché i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono essere collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, soggetti privati, enti o altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, per un periodo non superiore a cinque anni. L'aspettativa non può comunque essere disposta in alcuni casi di conflitto di interesse espressamente indicati. Sulla base di appositi protocolli di intesa, le amministrazioni possono comunque disporre, con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea presso imprese private in relazione a progetti di interesse specifico. Le disposizioni del citato articolo 23-bis si applicano anche ai segretari comunali e provinciali, previa autorizzazione dell'apposita Agenzia autonoma.

È poi introdotto l'articolo 17-bis che disciplina la cosiddetta vicedirigenza. I professionisti degli enti pubblici (fra i quali sarebbe opportuno ricomprendere anche i ricercatori e i tecnologi) costituiscono unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma.

L'articolo 8 del disegno di legge, sostituendo l'articolo 27 della legge n. 1114 del 1962, introduce disposizioni per la semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo per l'assunzione di impieghi o incarichi temporanei presso enti od organismi internazionali e per esercitare funzioni presso Stati esteri.

L'articolo 9 disciplina l'accesso dei dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali, mentre il successivo articolo 10 reca le disposizioni di attuazione.

L'articolo 11, infine, stabilisce che in tutte le disposizioni normative in cui sia espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, debbano intendersi riferite ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.

Il sottosegretario SAPORITO ringrazia il relatore che ha colto, a suo avviso, i punti essenziali del disegno di legge. Tali sono la ricerca di una osmosi fra pubblico e privato, l'abolizione del ruolo unico dei dirigenti con l'introduzione di procedure di semplificazione e mobilità, la vicedirigenza (argomento assai dibattuto in sede sindacale e parlamentare), il superamento di alcune situazioni residuali. A proposito della vicedirigenza, il Governo condivide l'opportunità, segnalata dal relatore, di comprendere i ricercatori e i tecnologi, mentre ritiene necessario omettere il riferimento alle funzioni delegate previsto dal comma 1 dell'articolo 17-*bis*.

Ricorda che il disegno di legge in esame è stato oggetto dell'accordo nel negoziato con i sindacati del pubblico impiego, che si sta concludendo positivamente con l'aumento delle dotazioni finanziarie per la prossima contrattazione.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di assumere a base dell'esame il disegno di legge n. 1052. Il Presidente, quindi, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di giovedì 14 febbraio.

Il senatore BASSANINI sollecita il Governo a trasmettere tempestivamente il protocollo d'intesa recentemente siglato con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego e chiede che sia fissato un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario SAPORITO assicura che il protocollo d'intesa sarà trasmesso ufficialmente alla Commissione entro la giornata di domani.

Il presidente PASTORE ritiene di dover confermare il termine di giovedì 14, considerata l'assicurazione fornita dal Governo,

Dopo che il senatore BASSANINI ha espresso dissenso per il termine, a suo avviso troppo breve, la Commissione accoglie la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 4) ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 gennaio.

Il senatore BASSANINI, dichiarando il voto contrario del Gruppo DS alla proposta di reiezione avanzata dal relatore, giudica quest'ultima assai grave e suscettibile di alterare la correttezza dei rapporti politici tra maggioranza e opposizione. Le istituzioni italiane sono sollecitate a fare chiarezza su una vicenda che è all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, in ordine alla quale l'indagine conoscitiva ha solo confermato i dubbi sugli accadimenti alla scuola Diaz-Pertini e alla caserma Bolzaneto e sulla morte del giovane Carlo Giuliani.

Respingendo la proposta di inchiesta, la maggioranza commette un grave errore, rivelando la sua paura per l'accertamento della verità. Chiede pertanto un ripensamento.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara il voto favorevole del Gruppo AN sulla proposta del relatore. L'inchiesta potrebbe determinare un vantaggio politico per la Casa delle Libertà e approfondire il distacco delle forze di sinistra dalla loro base di consenso. Tuttavia, la maggioranza non ritiene giusto sottoporre le forze dell'ordine a un ulteriore attacco da parte dei Gruppi del centrosinistra e quindi si orienta a respingere la proposta d'inchiesta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore l'incarico di sottoporre all'Assemblea la reiezione della proposta di inchiesta in esame e di richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,55.

95^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione

(770) CREMA. – *Nuove norme in materia di immigrazione*

(797) *Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita*

(963) TOGNI ed altri. – *Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 5 febbraio.

Il relatore BOSCETTO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.33, identici, accantonati nella seduta precedente, e presenta l'emendamento 5.200, che ne costituisce la necessaria integrazione. La formulazione dell'articolo 5-bis del testo unico in tal modo escluderebbe la nullità, fonte di incertezza soprattutto per il lavoratore, precisando che le dichiarazioni relative agli impegni del datore di lavoro sono essenziali ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. In tal senso, preannuncia la presentazione di un ulteriore emendamento anche all'articolo 15, per completare i requisiti prescritti nel nuovo articolo 22 del testo unico, ai fini del rilascio del nulla osta.

Si pronuncia infine in senso contrario sull'emendamento 5.6.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso conforme.

Posti in votazione congiuntamente, gli emendamenti 5.3 e 5.33 sono accolti. Respinto l'emendamento 5.6, il 5.5 risulta precluso. La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 5.200.

Il relatore BOSCETTO propone che gli emendamenti riferiti all'articolo 8, compresi gli aggiuntivi, siano accantonati. Invita però il proponente a ritirare l'emendamento 8.0.1. Il senatore EUFEMI vi aggiunge la propria firma e lo ritira.

Con il parere favorevole del sottosegretario MANTOVANO si conviene sull'accantonamento proposto dal relatore.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore BOSCETTO esprime un parere contrario.

Il sottosegretario MANTOVANO condivide il parere del relatore.

Il senatore RIPAMONTI dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 9.3. Esso propone la soppressione di un articolo a suo avviso assolutamente superfluo, visto che la norma è già contenuta nel comma 3 dell'articolo 11 del vigente testo unico.

L'emendamento 9.3, posto ai voti, è respinto. È respinto altresì l'emendamento 9.4, mentre il 9.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il senatore GUERZONI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 9.2, che riconduce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di coordinamento dei controlli di frontiera.

Il sottosegretario MANTOVANO ricorda che già da diversi anni operano in seno all'Unione europea i comitati Giustizia e Affari Interni, cui partecipano con pieno titolo i Ministri degli interni. Nulla si innova quindi, con l'articolo in esame.

L'emendamento 9.2 è posto ai voti e risulta respinto.

Il relatore BOSCETTO propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 10 e dell'emendamento 10.0.1.

Il sottosegretario MANTOVANO concorda.

La Commissione conviene sull'accantonamento.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore BOSCETTO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 11.106, del Governo, e 11.36. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 11.5, 11.11, 11.25, 11.8, 11.12, 11.7, 11.24, 11.0.1 e 11.0.3. Chiede, inoltre, che siano accantonati gli emendamenti 11.37, 11.1, 11.2, 11.3, 11.23, 11.29, 11.4, 11.6, 11.22 e 11.0.2. Esprime, infine parere contrario sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso conforme al relatore.

L'emendamento 11.39, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore EUFEMI aggiunge la propria firma all'emendamento 11.5 e lo ritira.

Il senatore DEL PENNINO sottolinea che l'emendamento 11.11 intende ricondurre a una disciplina unitaria i casi per i quali è prevista l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. Ricorda che la maggior parte delle persone che si trovano attualmente in condizione di clandestinità sul territorio dello Stato vi sono entrate giovandosi di permessi di soggiorno poi non rinnovati.

Il sottosegretario MANTOVANO obietta che vi è una oggettiva differenza fra coloro che entrano clandestinamente e chi, entrato con regolare

permesso di soggiorno, successivamente non lo abbia rinnovato. Se vi sono le condizioni per l'accompagnamento alla frontiera immediato, il Prefetto può comunque adottare il provvedimento di espulsione, ma possono darsi casi di mancato rinnovo del permesso anche per cause di forza maggiore.

Il senatore DEL PENNINO chiede che il Governo fornisca i dati relativi agli stranieri ai quali è stato rilasciato il permesso di soggiorno e che si sono trattenuti clandestinamente senza provvedere al rinnovo. Segnala che il fallimento della disciplina vigente è dovuto proprio alla inefficacia del sistema delle espulsioni.

Ritira, tuttavia, l'emendamento per ripresentarlo in occasione dell'esame in Assemblea.

Vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 11.77, 11.78 (fatti propri dal senatore Massimo BRUTTI in assenza del proponente), 11.79 e 11.42 (identici) e 11.14, fatto proprio dal senatore RIPAMONTI in assenza dei presentatori. L'emendamento 11.106, del Governo, posto ai voti, è accolto. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.81 e 11.60.

Il senatore MONTI ritira l'emendamento 11.25.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 11.82, 11.83, 11.61 e 11.84. Accolto l'emendamento 11.106, l'11.37 viene accantonato. Sono respinti gli emendamenti 11.80 e 11.62.

Il senatore VALDITARA ritira l'11.8.

L'emendamento 11.36 è accolto, mentre sono respinti gli emendamenti 11.43 e 11.44.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo sull'emendamento 11.89, che ripristina alcune garanzie per gli arrestati in flagranza o fermati.

Dopo che il relatore BOSCATTO ha confermato il parere contrario, l'emendamento 11.89 è messo ai voti e respinto. Sono respinti altresì gli emendamenti 11.85, 11.86, 11.87, 11.88 e 11.45.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti 11.90 e 11.91, intesi a prevedere rispettivamente che il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione sia rilasciato dopo la revoca o l'estinzione di ogni misura di custodia cautelare e che sia sentito l'interessato.

Posti ai voti con distinte votazioni, gli emendamenti 11.90 e 11.91 sono respinti, come pure gli emendamenti 11.92, 11.46 e 11.93. Accantonato l'11.1, vengono respinti gli emendamenti 11.47 e 11.94, identici, nonché gli emendamenti 11.48, 11.49, 11.50, 11.15 (fatto proprio dal senatore RIPAMONTI per l'assenza dei proponenti) e 11.35. Viene poi accantonato l'emendamento 11.2 e sono respinti gli emendamenti di identico contenuto 11.51 e 11.102. Sono respinti anche gli emendamenti 11.16, 11.95 e 11.34, mentre l'11.12 è ritirato dal proponente. Gli emendamenti 11.75 e 11.103, fatti propri rispettivamente dai senatori RIPAMONTI e Massimo BRUTTI in assenza dei proponenti, non sono accolti.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 11.96, che sopprime l'espulsione immediata dello straniero quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni. Si tratta di una norma particolarmente afflittiva che, a suo parere, non tiene conto delle circostanze che possono giustificare il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo. Come altre disposizioni del disegno di legge, essa induce un irrigidimento della disciplina e una precaria condizione del lavoratore straniero.

Posti ai voti sono respinti gli emendamenti 11.52 e 11.96, identici. Sono respinti anche gli emendamenti 11.52, 11.13, 11.17 (fatto proprio dal senatore RIPAMONTI in assenza dei proponenti), 11.64, 11.63, 11.33, 11.65, 11.66, 11.32 e 11.104.

Il senatore VALDITARA ritira l'emendamento 11.7, mentre l'11.3 viene accantonato.

Sono poi respinti gli emendamenti 11.53, 11.18, fatto proprio dal senatore RIPAMONTI in assenza dei proponenti, 11.31, 11.67 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Massimo BRUTTI, 11.97. Accantonati gli emendamenti 11.23 e 11.29, vengono posti in votazione gli emendamenti 11.105, 11.68 e 11.30, che risultano respinti. È accantonato anche l'emendamento 11.4 e sono respinti gli emendamenti 11.54 e 11.98, identici.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 11.55 e 11.99, anch'essi di contenuto identico, volti a sopprimere la punibilità della trasgressione del divieto di reingresso, che rappresenta la versione attenuata del reato di immigrazione clandestina più volte richiesto da alcuni settori della maggioranza.

Il relatore BOSCETTO fa presente che sono state prese in considerazione diverse ipotesi: è indispensabile, comunque, reprimere la trasgressione del divieto di reingresso.

Il senatore BRUTTI dichiara la disponibilità a riformulare l'emendamento 11.99 prevedendo che il reingresso dell'espulso sia circostanza aggravante quando la persona commetta altri reati.

Durante l'esame in Assemblea, l'opposizione contesterà con la massima energia la proposta del Governo su questo particolare argomento. Auspica che la maggioranza si orienti a riconsiderare le proprie posizioni.

Gli emendamenti 11.55 e 11.99, posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI.

Il presidente PASTORE avverte che l'orario di inizio della seduta di domani è anticipato alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795**Art. 5.****5.3**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

5.33BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «a pena di nullità».

5.6

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro, di una adeguata sistemazione alloggiativa gratuita per il lavoratore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; il venir meno, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.200

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettera a) e b) del comma 1».

8.0.1

FORLANI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare entro le ventiquattro ore ricorso al pretore territoriale competente, che decide entro le ventiquattro ore successive"».

Art. 9.**9.3**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

9.4

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

9.1

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno promuove», con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 2-bis, promuove».

9.2

GUERZONI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno promuove» con «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

Art. 11.**11.39**

BOCO, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

11.5

FORLANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Espulsione amministrativa*). – 1. All'articolo 13, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono soppresse le parole: "e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"».

11.11

DEL PENNINO

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "territorio dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità o"».

11.77

MARITATI

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 dell'articolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione"».

11.78

MARITATI

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 2 le parole: "l'espulsione è disposta dal prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "Il prefetto può disporre l'espulsione"».

11.79

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.42

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.14

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa, incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero stesso. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, secondo i termini, le modalità e le garanzie previste ai sensi dell'articolo 14, nei confronti dello straniero qualora sussista il pericolo concreto ed attuale che egli si renda irreperibile».

11.81

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato».

11.60

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), nel comma 3, sostituire le parole: «anche se sottoposto» con le seguenti: «tranne se sottoposto».

11.25

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «e non si trova in stato», fino alla fine del periodo con le seguenti: «o comunque, in relazione ad un procedimento penale, la sua presenza sul territorio nazionale si renda necessaria, l'autorità giudiziaria comunica alla questura territorialmente competente la sussistenza di inderogabili esigenze processuali che ostino all'espulsione dello straniero».

11.82

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «in carcere».

11.83

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che» inserire le seguenti: «, sentito l'interessato,».

11.61

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria» sopprimere il resto del periodo dalle parole: «che può negarla» alle parole: «interesse della persona offesa».

11.84

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis, sostituire le parole: «ricorra una delle ragioni» con le seguenti: «ricorrano le esigenze processuali».

11.106

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate» con le seguenti: «della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati»;

11.37

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 3, secondo periodo, aggiungere, dopo le parole: «persona offesa» le seguenti: «, incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero stesso».

11.80

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il quinto periodo.

11.62

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

11.8

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: «quindici giorni» con la seguente: «otto giorni».

11.36

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel quinto periodo dopo le parole: «quindici giorni» sopprimere le parole: «della richiesta» e aggiungere le seguenti: «dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente».

11.43

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.44

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-bis.

11.89

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'atto dell'ordinanza di cui all'articolo 391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esigenze processuali per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3».

11.85

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, sentito l'interessato».

11.86

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis sopprimere le parole: «che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o».

11.87

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis sopprimere le parole: «in carcere».

11.88

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis, sostituire le parole: «ricorra una delle ragioni» con le seguenti: «ricorrano le esigenze processuali».

11.45

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-ter.

11.90

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «in carcere».

11.91

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: «l'estinzione della misura,» inserire le seguenti: «sentito l'interessato».

11.92

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione» con le seguenti: «, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3».

11.46

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-quater.

11.93

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 3-quater, con il seguente:

«3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale».

11.1

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis, e 3-ter, il giudice, acquista la prova dell'avvenuta espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o, se è stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, sentenza di non doversi procedere».

11.47

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

11.94

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-quinquies.

11.48

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il primo periodo del comma 3-quinquies.

11.49

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo del comma 3-quinquies.

11.50

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-sexies.

11.15

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 3-sexies con il seguente:

«3-sexies. Il nullaosta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 380 del codice penale, nonchè dall'articolo 12 del presente decreto».

11.35

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-sexies, sostituire le parole: «407 comma 2, lettera a),» con la seguente: «380».

11.2

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-sexies, dopo le parole: «procedura penale» inserire le altre: «ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale» e sostituire le parole: «nonchè dall'articolo 12 del presente decreto» con le altre: «ovvero per uno o più delitti previsti dal presente decreto puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Il nulla osta non può inoltre essere concesso nei casi in cui lo straniero è stato già in precedenza espulso».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, all'articolo 16 ivi richiamato, al capoverso 3 e al capoverso 5 dopo le parole: «procedura penale ovvero» inserire le altre: «per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, nonché per» e aggiungere infine il seguente periodo: «L'espulsione non può inoltre essere disposta qualora lo straniero sia già stato in precedenza espulso».

11.51

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

11.102

GUERZONI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.16

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il provvedimento amministrativo di espulsione è eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. In tutti i casi in cui un provvedimento amministrativo di espulsione deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera il questore presenta al giudice del tribunale del luogo in cui lo straniero si trova la richiesta scritta e motivata di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso e contestualmente, in attesa della decisione del giudice, se sussi-

stono elementi concreti ed attuali che fanno ritenere che lo straniero possa rendersi irreperibile o comunque sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione, adotta nei confronti dello straniero stesso che non sia già sottoposto a custodia cautelare in carcere il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 14. Quando sussista una delle cause ostative all'esecuzione materiale dell'accompagnamento indicate nel comma 1 dell'articolo 14 il questore invia contestualmente al giudice l'ulteriore richiesta motivata che qualora autorizzi l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso disponga altresì il provvedimento di ulteriore trattenimento di costui per la durata massima indicata nell'articolo 14. Il Questore con la richiesta invia al giudice procedente, non oltre le quarantotto ore dall'emanazione del trattenimento, anche il provvedimento di trattenimento consegnato allo straniero, il provvedimento amministrativo di espulsione e l'eventuale nullaosta all'espulsione concesso dall'autorità giudiziaria competente o la relativa richiesta presentata da più di 15 giorni, e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia di tale documentazione inviata al giudice e qualora ne sia sprovvisto provvede a nominare un difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 14. Il giudice entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, sentito l'interessato e il suo difensore, con unico decreto provvede a disporre, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, nell'ordine, la convalida del trattenimento temporaneo disposto dal questore, l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e il provvedimento di ulteriore trattenimento dello straniero per uno dei motivi e per i termini indicati nell'articolo 14. In ogni caso il giudice rigetta tali provvedimenti se non sussistono i presupposti previsti dalla legge per adottare il provvedimento amministrativo di espulsione o per la sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi annulla il provvedimento di espulsione e dispone che il Questore rilasci i titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva anche in pendenza di un ricorso per Cassazione ed è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al competente questore, nonchè, con la necessaria traduzione, all'interessato».

11.95

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quanto lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c) e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.34

TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso, nel comma 4, dopo le parole: «forza pubblica» inserire le seguenti: «, previa convalida dell'autorità giudiziaria».

11.12

DEL PENNINO

Al comma 1, lettera c), capoverso, nel comma 4, sopprimere le parole: «ad eccezione dei casi al cui comma 5».

11.75

DENTAMARO, GIARETTA, TOIA, DATO

Al comma 1, lettera c), capoverso, nel comma 4, aggiungere il seguente periodo: «L'espulsione di cui al presente comma è disposta, su proposta del questore, con provvedimento del tribunale in composizione monocratica».

11.103

VILLONE

Al comma 1, lettera c), capoverso, nel comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso a seguito del provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, il questore trasmette copia degli atti al Tribunale territorialmente competente, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistenti i presupposti, convalida il provvedimento del questore, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa

di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive».

11.52

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

11.96

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo,, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.13

DEL PENNINO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 5 è soppresso».

11.17

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera d):

«d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, il provvedimento amministrativo di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. In tali casi il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento"».

11.64

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: «da più di sessanta giorni» con le parole: «da più di novanta giorni».

11.63

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «non ne è stato chiesto il rinnovo» inserire le seguenti: «o nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non è stato possibile procedere al trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea».

11.33

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «il rinnovo» inserire le seguenti: «ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato».

11.65

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: «entro il termine di quindici giorni» con le parole: «entro il termine di sessanta giorni».

11.66

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

11.32

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.104

GUERZONI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.7

MAGNALBÒ, VALDITARA

Al comma 1, lettera d), capoverso, nel comma 5, abrogare la parola: «il Prefetto».

11.3

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera d), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando lo straniero si trattenga indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione».

11.53

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.18

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Avverso il provvedimento amministrativo di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché ove necessario, da un interprete. Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice, il quale dichiara estinto il giudizio».

11.31

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), capoverso, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero».

11.67

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le parole: «novanta giorni».

11.97

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Il tribunale in composizione monocratica» inserire le seguenti: «, sentito l'interessato,».

11.23

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.» con le seguenti parole: «in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale in quanto compatibili ed utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo del ricorso. La decisione è inappellabile».

11.29

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice

di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana».

11.105

MARITATI, GUERZONI

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

11.68

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «nonché ove necessario, da un interprete» con le parole: «nonché da un interprete».

11.30

BOCO, DE PETRIS, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere il seguente periodo: «Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice, il quale dichiara estinto il giudizio».

11.4

BOBBIO Luigi

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice sente l'interessato che ne fa richiesta anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari».

11.54

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

11.98

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.55

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

11.99

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.19

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4"».

11.76

CAMBURSANO

Al comma 1, la lettera g), è sostituita dalla seguente:

«g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

"13. Lo straniero espulso non può fare ingresso, né transitare o permanere nel territorio dello Stato, senza una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

13-bis. Lo straniero espulso a seguito di applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 235 del codice penale e di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, non può fare ingresso, né transitare o permanere nel territorio dello Stato per la durata della misura e comunque per un periodo di cinque anni. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da due a sei anni.

13-ter. Nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto in flagranza e si procede con rito direttissimo"».

11.56

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13.

11.38

BOCO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera g), sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo

di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4».

11.100

BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da due a sei mesi».

11.69

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da tre mesi a sei mesi».

11.70

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, sopprimere le parole: «ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera».

11.57

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13-bis.

11.71

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13-bis, sostituire le parole: «da un anno a quattro anni» con le parole: «da sei mesi a due anni».

11.58

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13-ter.

11.24

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il comma 13-ter con il seguente:.

«13-ter. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 13 e 13-bis. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale».

11.72

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13-ter, sostituire le parole: «è sempre consentito» con le parole: «non è consentito».

11.59

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.101

MARITATI, GUERZONI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.28

BOCO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.20

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.27

BOCO, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:**«h) il comma 14 è sostituito dal seguente:*

"14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di cinque anni, salvo che il giudice o il Tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato".».

11.73

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: «di dieci anni» con le seguenti: «di tre anni».

11.106

GUERZONI, BRUTTI Massimo, MARITATI, BATTAFARANO, DI SIENA

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.74

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a due anni».

11.26

BOCO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo scadere di detto periodo, il regolamento di attuazione del presente decreto, stabilisce le modalità per la cancellazione immediata dagli archivi del Sistema informazione Schengen (SIS) della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero».

11.6

VALDITARA, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera), capoverso, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo elementi idonei per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

11.22

STIFFONI, MONTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo sufficienti elementi per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

11.107

GUERZONI, BUDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico (decreto legislativo n. 268 del 1998), sostituire le parole: "L'espulsione è disposta dal prefetto" con le seguenti: "Il prefetto può disporre l'espulsione"».

Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare su provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità predisporre programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico».

11.0.1

DEL PENNINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Agli articoli 13-*bis* e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire la parola: "pretore" con: "tribunale in composizione monocratica"».

11.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al primo comma sopprimere le parole: "di ordine pubblico o", e dopo il secondo comma inserire il seguente:

"2-*bis*: L'espulsione dello straniero può essere disposta dal Prefetto al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pubblico"».

11.0.3

MAGNALBÒ, VALDITARA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 13, la parola: "prefetto" è sostituita con la seguente: "questore"».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

57^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(82) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio 2002.

Prosegue l'esame degli emendamenti, a partire dalla nuova numerazione da questi assunta, dopo che era stato riaperto il termine per la presentazione degli stessi.

Il sottosegretario VALENTINO dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il senatore CAVALLARO, nel dare conto del suo emendamento 1.2, sottolinea che esso si muove nella prospettiva di stabilire termini certi per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, introducendosi inoltre la possibilità di depositare memorie illustrative fino all'udienza di comparizione.

Il relatore CALLEGARO dà conto degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 e – in particolare – sottolinea che gli emendamenti 1.4 e 1.5 propongono di far sì che il ricorso introduttivo del procedimento di correzione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mentre l'emendamento 1.6 recepisce il parere reso dalla Commissione bilancio. Proseguendo nella sua illustrazione anche avuto riguardo agli emendamenti

che introducono articoli aggiuntivi, il relatore mentre fa presente che l'emendamento 1.0.1 ripropone testualmente la posizione della giurisprudenza per quanto riguarda la tipologia dei provvedimenti suscettibili di correzione, anche l'emendamento 1.0.2 si propone analogo risultato; mentre l'emendamento 1.0.3 interviene sui procedimenti di correzione delle sentenze di Cassazione di cui all'articolo 391-*bis* del codice di procedura civile, riallineando i presupposti oggettivi della correzione di tali sentenze a quelli previsti per le sentenze di merito, così recependo un'indicazione già consolidatasi nella giurisprudenza; infine, l'emendamento 1.0.4 reca la copertura del disegno di legge, in conformità al parere reso dalla Commissione bilancio.

Segue un breve dibattito in cui intervengono il senatore CAVALLARO, il presidente Antonino CARUSO, il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del Governo per una possibile riformulazione dell'emendamento 1.1.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 82

Art. 1.

1.1

IL GOVERNO

Al comma 1, all'articolo 288 del codice di procedura civile, ivi richiamato, sostituire il primo, il secondo e il terzo capoverso con i seguenti: «Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto da depositarsi entro venti giorni dalla richiesta.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni e da notificarsi a cura dell'istante insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa la prima udienza utile nella quale le parti debbono comparire avanti a lui ed assegna un termine breve per il deposito di eventuali memorie di risposta. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente».

1.2

CAVALLARO

Al comma 1, dell'articolo 288 del codice di procedura civile, ivi richiamato, al secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «fissa la prima udienza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fissa l'udienza di comparizione delle parti, in un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dalla data del decreto. Fino all'udienza di comparizione le parti possono depositare memorie illustrative».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, al terzo capoverso dell'articolo 288 del codice di procedura civile, ivi richiamato, dopo le parole: «la correzione» inserire le altre: «di una sentenza».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 288 del codice di procedura civile, ivi richiamato, al terzo capoverso sostituire la parola: «personalmente» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 137 e seguenti».

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, al terzo capoverso dell'articolo 288 del codice di procedura civile, ivi richiamato, dopo la parola: «personalmente» inserire le seguenti: «a norma degli articoli 137 e seguenti».

1.6

CALLEGARO

Al comma 1, all'articolo 288 del codice di procedura civile, ivi richiamato, sopprimere l'ultimo capoverso e, conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse, imposte ed ogni altro onere».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 287 del codice di procedura civile dopo le parole: "non sia stato proposto appello" sono inserite le parole: "o che siano non impugnabili"».

1.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 287 del codice di procedura civile dopo le parole: "non sia stato proposto appello" sono inserite le parole: "o che siano impugnabili, nonchè le sentenze d'appello e quelle di Cassazione"».

1.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 391-bis del codice di procedura civile dopo le parole: "è affetta" sono inserite le altre: "da omissioni o"».

1.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in 3,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

53^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

(1028) ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente ASCIUTTI comunica preliminarmente che sono pervenuti i pareri richiesti sul disegno di legge, i quali si esprimono tutti in senso favorevole. Comunica altresì che sono stati presentati due emendamenti di carattere tecnico.

Non essendoci poi ulteriori richieste di intervento, egli dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene quindi in replica la relatrice BIANCONI, la quale prende atto con soddisfazione del consenso generale che si è registrato sul provvedimento in esame. Dichiarò inoltre di condividere le osservazioni espresse nel dibattito dal senatore Monticone circa l'opportunità di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di operatività in Italia richiesto alle scuole ai fini perseguiti dal disegno di legge.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente ASCIUTTI illustra l'emendamento 1.1, di carattere tecnico, volto a salvaguardare gli istituti scolastici stranieri autorizzati prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 389 del 1994.

Il senatore MONTICONE dà per illustrato l'emendamento 1.2.

La relatrice BIANCONI e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si esprimono quindi favorevolmente su entrambi gli emendamenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, vengono separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2. Viene quindi approvato l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore ASCIUTTI avverte che sul provvedimento in titolo sono pervenute le osservazioni favorevoli della Commissione affari costituzionali. Non sono invece ancora pervenute quelle della Commissione bilancio. Poiché il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 3 marzo, propone di rinviare l'esame del provvedimento in attesa delle suddette osservazioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente-relatore ASCIUTTI il quale ricorda che la fusione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in un unico Dicastero ha fatto sì che la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), disponesse l'iscrizione in un'unica unità previsionale del Ministero unificato dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero stesso.

La legge finanziaria ha previsto altresì che entro il 31 gennaio il Ministero provvedesse al riparto delle somme disponibili ed acquisisse il parere delle Commissioni parlamentari.

Lo schema di riparto trasmesso dal Ministero non dispone tuttavia ancora il riparto dettagliato delle somme destinate ai singoli enti, istituti ed associazioni. Esso procede infatti soltanto ad una prima ripartizione fra i fondi da destinare ad enti, istituti ed associazioni (circa 8 milioni di euro) e i fondi da destinare agli istituti scientifici speciali e per l'acquisto e il rinnovo di attrezzature didattiche (circa 11 milioni di euro). Ciò sembra tuttavia contraddire l'intenzione, indicata nella relazione introduttiva del Ministero, di procedere ad una ripartizione fra i fondi interessanti il settore dell'istruzione e quelli interessanti il settore dell'università. Nella prima *tranche* di 8 milioni di euro sembrerebbero infatti compresi contributi ad enti, istituti ed associazioni afferenti sia al settore dell'istruzione che a quello dell'università.

Su tale punto chiede pertanto chiarimenti al Governo, così come sulla percentuale di riduzione applicata ai sensi dell'articolo 32 della legge finanziaria.

Prende quindi la parola il sottosegretario CALDORO, che osserva come il Governo, con lo schema di decreto in titolo, stia adempiendo alle prescrizioni dell'ultima legge finanziaria che, all'articolo 32, prevede appunto il riparto degli importi iscritti nell'unica unità previsionale di base del Ministero unificato concernente i contributi dello Stato in favore di una serie di enti ed istituti indicati nella Tabella 1 allegata alla medesima legge. Egli sottolinea peraltro che il Ministero ha ritenuto opportuno, in prima applicazione, procedere preventivamente ad una ripartizione proporzionale tra i fondi interessanti il settore dell'istruzione e quelli relativi al settore dell'università e della ricerca, applicando a ciascuna quota la riduzione percentuale prevista dalla già citata legge finanziaria per il 2002. Il Governo si propone quindi di procedere alla ripartizione delle risorse in favore dei singoli enti e istituti interessati con successivi provvedimenti sui quali verrà richiesto naturalmente il parere delle Commissioni parlamentari. In questa seconda fase si dovrà del resto tenere conto delle diverse procedure ereditate dai due Ministeri ora unificati e al riguardo egli evidenzia che per il settore dell'università e della ricerca il riparto dei fondi deve avvenire attraverso bandi.

A seguito di una più puntuale richiesta del presidente-relatore ASCIUTTI, il sottosegretario CALDORO precisa che la prima cifra contemplata dallo schema di decreto, pari a 8,059 milioni di euro, si riferisce al settore della pubblica istruzione, così come il secondo importo, che assomma a circa 11,160 milioni di euro, è relativo al comparto universitario e della ricerca.

Il senatore MONTICONE rivolge a sua volta un quesito al rappresentante del Governo, tendente a chiarire se ai fondi destinati agli enti elen-

cati nella Tabella 1 dell'ultima legge finanziaria sia stata applicata la sola riduzione percentuale del 10,43 prevista dal comma 3 dell'articolo 32 della medesima legge, ovvero se sia stata considerata un'ulteriore riduzione nella misura del 2 per cento in ottemperanza al disposto del comma 1 dello stesso articolo 32. Se dovesse infatti essere valida questa seconda ipotesi, egli non riterrebbe corretta l'interpretazione della norma operata dal Governo.

Il sottosegretario CALDORO assicura la Commissione che il Ministero procederà senz'altro ad una verifica più approfondita dell'effettiva riduzione che i fondi in questione si trovano a scontare a seguito dell'entrata in vigore del già richiamato articolo 32 della legge finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1028

Art. 1.

1.1

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «autorizzate ai sensi» inserire le seguenti: «della legge 30 aprile 1940, n. 1636, e».

1.2

MONTICONE, Vittoria FRANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno dieci anni» con le seguenti: «da almeno cinque anni».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

40^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Franco Lucchesi, presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il dottor Pasquale De Vita, vicepresidente dell'ACI, e la dottoressa Elisabetta Schietroma, direttore centrale della Direzione Studi e Ricerche dell'ACI.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento del dibattito all'ordine del giorno, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: audizione dei vertici dell'Automobile Club d'Italia (ACI)

Il presidente GRILLO, dopo aver brevemente ricordato gli scopi che la Commissione si è prefissa con lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, dà la parola all'avvocato Franco Lucchesi, presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

L'avvocato LUCCHESI, dopo aver ricordato la natura giuridica e le finalità dell'associazione che presiede, fornisce sinteticamente una panoramica del problema della sicurezza stradale in Italia con particolare riferi-

mento ai tassi di incidentalità, sottolineando che, in merito a questo aspetto, l'Italia è molto lontana da altri paesi dell'Europa che hanno risolto in modo più efficace il problema della sicurezza. Nonostante che da alcuni anni da parte delle istituzioni vi sia una maggiore attenzione riguardo al problema della sicurezza stradale, l'associazione che presiede non ha potuto rilevare effetti positivi nella realtà dei fatti e il numero di incidenti continua ad essere altissimo e socialmente molto costoso. Fa quindi presente che la sua associazione, che dedica alla sicurezza molte risorse, sta elaborando un modello finalizzato a trovare soluzioni efficaci per la riduzione degli incidenti su tratti particolarmente a rischio tenendo peraltro presente che il maggior numero di sinistri anche gravi si verifica nelle aree urbane piuttosto che in quelle autostradali. Sono infatti i pedoni, i ciclisti e i motociclisti quelli che sopportano maggiormente le conseguenze di questo fenomeno. Oltre alla costruzione del modello sopra ricordato, è forte l'impegno dell'ACI sulla formazione sia dei giovani che degli adulti per la diffusione di una cultura della sicurezza stradale. Per quanto riguarda la formazione dei giovani l'ACI può affermare di aver vinto una battaglia iniziata molti anni fa per l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole. Ma da questa conquista non è purtroppo derivata alcuna azione efficace sulla formazione dei ragazzi in quanto la scuola finisce per non impartire alcuna formazione e non diffondere alcun tipo di cultura della sicurezza stradale. Ritiene tuttavia necessario insistere su questo punto e a questo riguardo riterrebbe opportuna la definizione di un quadro normativo più preciso a livello regionale e provinciale che estenda la formazione anche oltre i confini del sistema scolastico. Per quanto riguarda invece la formazione degli adulti, ritiene che la recente modifica al Codice della strada che introdurrà la patente a punti possa rappresentare un eccellente punto di partenza anche se i risultati dipenderanno dalla concreta attuazione di questa normativa. A tale riguardo apparrebbe necessario collegare i punti della patente con l'assicurazione obbligatoria al fine di bloccare preventivamente la potenziale pericolosità di alcuni guidatori e sanzionarla prima che l'incidente sia avvenuto attraverso il costo dell'assicurazione. Altra questione è quella di legare il recupero del punteggio connesso alla patente non soltanto ad un esame che riguardi la parte teorica della guida ma anche allo svolgimento di corsi di guida che tendano a cambiare l'approccio a questa operazione da parte del guidatore. Un ulteriore e fondamentale elemento per la sicurezza, legato alle cosiddette stragi del sabato sera, è poi rappresentato dalla possibilità di controlli efficaci sull'assunzione di alcool e di sostanze che hanno l'effetto di diminuire le capacità reattive del guidatore. Una ulteriore questione da mettere in luce riguardo la sicurezza stradale è poi la necessità di interventi infrastrutturali necessari ad adeguare le strade e le autostrade agli aumentati flussi di traffico. A tale ultimo riguardo un aspetto fortemente carente, che riguarda tutta la rete stradale, è quello della manutenzione che non sempre è adeguata alle esigenze del traffico. Proprio su questo tema esprime quindi la preoccupazione che l'ulteriore liberalizzazione del sistema autostradale potrebbe mettere in secondo piano le necessità di

una efficace manutenzione della rete che ovviamente comporta costi che diminuiscono i profitti derivanti dall'utilizzo di queste infrastrutture. Infine, richiama la necessità di un maggiore rispetto delle norme del Codice della strada vigente e a questo riguardo fa presente la non adeguatezza delle forze dell'ordine, sul piano numerico, a far rispettare queste norme. Questa inadeguatezza riguarda tanto le polizie municipali che la polizia stradale fortemente sottodimensionata numericamente rispetto alle esigenze di controllo. Esprime poi perplessità sulla normativa concernente la revisione delle automobili in circolazione e trova discutibile che sia lo stesso soggetto a certificare la congruità del mezzo a poter circolare sulle strade e al contempo fare gli interventi di riparazione necessari a questo fine. Sottolinea infine quanto sia importante che a fare le prove di *crash test* sulle nuove autovetture siano soggetti autonomi a ciò deputati piuttosto che le case automobilistiche in quanto ciò consente ai produttori di migliorare fortemente il prodotto che immettono nel mercato.

Il presidente GRILLO ringrazia l'avvocato Lucchesi e rinvia il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

44^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE**

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*

(184) *BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 2001.

Il presidente PONTONE fa presente che nel corso della discussione che si è già svolta in Commissione e negli incontri che l'Ufficio di Presidenza ha avuto con i principali soggetti interessati alle norme del disegno di legge in titolo di più diretta competenza della Commissione, è emersa l'esigenza di approfondire le implicazioni per le disposizioni proposte dal Governo, derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Per tale ragione, appare estremamente utile che il Ministro per gli affari regionali esponga i propri orientamenti in materia.

Il ministro LA LOGGIA osserva come ci si trovi, in effetti, di fronte ad un intreccio di problemi la cui soluzione non appare agevole e che richiedono una fase di approfondimento e di studio volta a perseguire obiettivi di chiarezza delle norme e di garanzia per i cittadini e gli operatori economici.

Si sofferma, preliminarmente, sulla materia dell'energia e, segnatamente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Essa è inclusa nell'elenco delle materie di legislazione concorrente, ma si chiede in quale modo potranno essere definiti i principi fondamentali che sono riservati alla legislazione dello Stato e, conseguentemente, la competenza legislativa delle Regioni. A suo avviso, è questo uno dei casi in cui occorrerà riportare la competenza legislativa esclusivamente allo Stato. Del resto, il suo Ministero si sta muovendo nell'ottica di ridurre al minimo le materie di legislazione concorrente, individuando quelle che dovranno essere attribuite interamente alle Regioni e le altre, tra cui l'energia, da ricondurre alla competenza statale. Ciò è necessario per evitare quello che potrebbe divenire un vero e proprio rischio di paralisi a causa del potenziale contenzioso derivante dalla delimitazione incerta dei confini delle competenze.

Ritiene che sia compito del Governo compiere ogni sforzo per fare in modo che i cittadini, ed in particolare gli imprenditori, non si trovino di fronte ad una situazione di tale incertezza da non poter utilizzare con sufficiente tranquillità gli strumenti legislativi disponibili, dato che essi potrebbero rivelarsi, di volta in volta, impropri dal punto di vista del rispetto delle competenze. Ripercorre, quindi, l'elenco delle materie di legislazione concorrente, osservando come per molte di esse si ponga l'esigenza di una più precisa individuazione dei confini e di evitare che si determinino differenziazioni tra le legislazioni regionali che, in certi settori, sarebbero insostenibili. Per questo, è in fase di definizione un disegno di legge di prima attuazione delle nuove norme costituzionali cui seguirà, in un secondo tempo, una vera e propria riforma della riforma costituzionale. Fino a quel momento, quando si cercherà di ridurre a pochi casi le materie di legislazione concorrente, occorre infatti stabilire con sufficiente chiarezza quali siano i principi fondamentali nei diversi settori. Nelle materie che permarranno a legislazione concorrente anche dopo la nuova riforma costituzionale dovrà essere, infine, la stessa Costituzione a individuare i confini dei principi fondamentali.

Il Governo, quindi, è impegnato in un'opera di non semplice interpretazione della riforma del Titolo V, nella quale si deve essere consapevoli che anche l'elenco, contenuto all'articolo 117, delle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato non è esaustivo, in quanto altre norme costituzionali individuano settori di competenza statale.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di legge n. 776, ritiene che esso persegua opportunamente l'obiettivo di coordinare la normativa europea e nazionale in materia di assicurazioni. Si tratta di una disciplina che rientra, in gran parte, nelle attribuzioni dello Stato: ciò vale per i contratti di assicurazione riferibili all'ordinamento civile e per la previdenza sociale, in relazione agli infortuni sul lavoro, anche se tra le materie di legislazione concorrente vi è anche la previdenza complementare integrativa e la tutela e sicurezza del lavoro. I principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 4 per l'esercizio della delega appaiono corrispondenti ad una impostazione che demanda esclusivamente allo Stato la tutela della concorrenza e fissa i principi fondamentali con riferimento agli ambiti di le-

gislazione concorrente, lasciando alle Regioni la disciplina della legislazione economica di settore.

Precisa, però, che si arriva a tali conclusioni più per deduzione che non per nette disposizioni di legge e ciò non può non costituire motivo di preoccupazione per gli effetti di incertezza che potranno derivarne.

Per ciò che si riferisce all'articolo 5, osserva come sia innanzitutto necessario avere ben chiara la distinzione tra i principi fondamentali richiamati dalla norma costituzionale e i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Nel settore degli incentivi alle attività produttive è quindi necessario demandare alle Regioni la disciplina degli strumenti di incentivazione: da questo punto di vista manifesta serie perplessità sulla formulazione della lettera *c*) che si riferisce anche ai destinatari degli interventi, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura delle agevolazioni. Appare, invece, opportuno il limite previsto dalla lettera *b*) concernente i requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi. Ciò anche in ragione della esigenza, richiamata dalla lettera *a*), di tener conto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti alle imprese. Va tenuto presente, infatti, che i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni sono considerati dall'articolo 117 materia di legislazione concorrente.

Ribadisce, per quanto riguarda l'articolo 6, quanto già affermato in ordine alla difficoltà di delineare principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

A suo giudizio, la legge di prima attuazione della riforma del Titolo V dovrà contenere una delega al Governo per la definizione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente. L'attuazione di tale delega dovrà avvenire in tempi congrui e attraverso una procedura che garantisca il più ampio coinvolgimento. L'obiettivo di fondo da perseguire è quello di tutelare i cittadini dall'insorgenza di situazioni di incertezza e di conflitto istituzionale che potrebbero dar luogo a gravi conseguenze negative anche per lo svolgimento delle attività economiche. Si tratta di un obiettivo che dovrebbe essere condiviso da tutti, senza distinzione di schieramento politico.

Il presidente PONTONE fa presente che nelle audizioni fin qui svolte dalla Commissione, con riferimento al disegno di legge in esame, sono emerse perplessità non dissimili da quelle testé sollevate anche dal ministro La Loggia. Ritieni che siano opportuni ulteriori approfondimenti finalizzati a consentire alla Commissione di fornire un utile contributo per la definizione di norme soddisfacenti per ciò che si riferisce alle materie di competenza.

Il senatore COVIELLO ringrazia il Ministro La Loggia per il suo intervento che anche la sua parte politica aveva sollecitato. In effetti, è indispensabile comprendere in quale direzione intenda muoversi il Governo ed, in particolare, se sia conciliabile la previsione di deleghe legislative, configurata nel disegno di legge n. 776, con la presentazione, preannun-

ciata dal Ministro per gli affari regionali, di un disegno di legge finalizzato a delegare il Governo a definire i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente.

Osserva che la legislazione concorrente, in ogni caso, non dovrebbe essere interpretata come contrapposizione, ma piuttosto come uno strumento di attuazione di un corretto federalismo. Si tratta, quindi, di materie in evoluzione per le quali non si interviene una volta per tutte e su cui potrà comunque sempre esercitarsi il potere di controllo del Parlamento. Da questo punto di vista, occorrerebbe accelerare la prevista integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. Concorda, infine, con l'osservazione conclusiva del ministro La Loggia in ordine alla esigenza di affrontare tali complessi problemi non con spirito di parte.

Il ministro LA LOGGIA ritiene che, nella fase attuale, si potrebbe ipotizzare la vigenza della legislazione statale fino a che le Regioni non provvedano a definire la normativa di loro competenza, auspicando che vi siano comunque momenti di armonizzazione tra le diverse regioni. Condivide la esigenza di attuare l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

50^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA**(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001**(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001**(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di mercoledì 19 dicembre 2001.

Il relatore MORRA illustra il seguente schema di parere favorevole condizionato e con osservazioni:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 776, relativamente all'articolo 3, osserva preliminarmente:

a) che è condivisibile il fine della norma predisposta dal Governo, di modernizzare il sistema prevenzionistico rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro. Pertanto, si sottolinea l'esigenza di pervenire alla predisposizione di un Testo Unico non soltanto compilativo, ma anche innovativo, per contribuire alla certezza del diritto, anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il nuovo assetto;

b) che il Testo Unico dovrà inoltre strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive comunitarie;

c) che l'adozione di misure promozionali e incentivanti – rivolgendo una particolare attenzione soprattutto alla piccola e media impresa

e all'agricoltura - può consentire la valorizzazione del sistema prevenzionistico ed una sua maggiore effettività, rispetto a quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente sanzionatorio-repressivo;

d) che l'efficacia delle misure sopra indicate può essere rafforzata anche attraverso l'elaborazione di codici di condotta e la diffusione di buone pratiche;

ed esprime pertanto parere favorevole su di esso, condizionato all'accettazione delle seguenti modifiche relativamente all'indicazione dei principi e criteri direttivi della delega, come di seguito enunciati:

1) al comma 1, alinea, in relazione all'esigenza di pervenire ad un riassetto sistematico dell'intera materia prevenzionistica, occorre sostituire le parole «uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi nella forma di testo unico per il riassetto, coordinamento e armonizzazione di tutte le norme»;

2) al comma 1, lettera *a)*, occorre apportare la modifica lessicale evidenziata nel corso della discussione, sostituendo le parole «delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia» con le seguenti: «alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali vigenti in materia».

3) al comma 1, lettera *b)*, in relazione a quanto sopra osservato, occorre sostituire le parole «di prevenzione per le» con le altre «e di criteri prevenzionistici specifici, anche di tipo promozionale e premiale, con particolare riferimento alle».

4) con riferimento al dibattito svoltosi in Commissione, sulla necessità di enucleare criteri di delega più puntuali, dopo la lettera *d)* dovrebbero essere inseriti i seguenti punti:

d-bis) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

d-ter) abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo;

d-quater) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

d-quinquies) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Relativamente al disegno di legge n. 184, si osserva che i temi affrontati dall'articolo 19, finalizzato ad introdurre elementi di semplificazione procedurale nel settore della previdenza complementare, potranno essere più opportunamente trattati nell'ambito dell'esame delle proposte di riforma previdenziale, attualmente in corso alla Camera dei deputati,

mentre la parte dell'allegato A all'articolo 2, comma 1, lettera a), che include la disciplina delle società cooperative tra i settori organici oggetto di riordino mediante emanazione di testi unici, appare non più attuale in seguito all'approvazione della legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario, che contempla anche la previsione di una nuova disciplina delle società cooperative.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento del Senato, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea».

Il senatore BATTAFARANO osserva che nel corso del dibattito sui disegni di legge in titolo numerosi interventi avevano messo in luce l'eccessiva stringatezza e genericità dei principi di delega contenuti all'articolo 3 del disegno di legge n. 776. Tale valutazione, peraltro, era stata condivisa anche dal relatore e dal rappresentante del Governo, così come vi era stato assenso sull'esigenza di pervenire ad una integrale riscrittura dell'articolo 3 del disegno di legge n. 776, recuperando anche, almeno in parte, l'ampio lavoro di elaborazione normativa svolto nel corso della XIII legislatura sul tema della sicurezza e igiene del lavoro. Rispetto a tali premesse, lo schema di parere testé illustrato dal relatore risulta del tutto insoddisfacente, poiché non appare molto lontano dal testo originario dell'articolo 3 del disegno di legge n. 776 e non raccoglie in modo adeguato i suggerimenti emersi dalla discussione. A suo avviso, pertanto, il relatore dovrebbe ritirare tale proposta.

Il relatore MORRA fa presente che nello schema di parere da lui predisposto è stata recepita l'esigenza di fondo emersa dal dibattito svoltosi in Commissione, di formulare in modo più puntuale i principi ed i criteri direttivi della delega. Osserva altresì che le iniziative legislative adottate nel corso della XIII legislatura, in quanto precedenti alla riforma del Titolo V della Costituzione, non potevano tenere conto del riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni in materia di sicurezza del lavoro, riparto che, evidentemente, condiziona l'impostazione attuale della normativa all'esame e rende improponibile un mero rinvio ad un lavoro di elaborazione normativa svolto in un diverso contesto istituzionale.

Il PRESIDENTE ritiene utile acquisire sulla materia anche l'avviso del rappresentante del Governo, oggi assente a causa di altri concomitanti impegni politici, non prorogabili. Peraltro, nella prosecuzione dell'esame, il relatore potrà prendere in considerazione eventuali proposte di integrazione e modifica del testo da lui presentato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 7 febbraio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

33^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana: esame del documento conclusivo

Il senatore CARRARA, relatore alla Commissione, premette che il documento conclusivo che si accinge ad illustrare è aperto ad ogni integrazione ed approfondimento che nel corso della discussione dovesse emergere, nell'intento di pervenire alla sua condivisione da parte di tutti i componenti la Commissione.

Illustra quindi il seguente documento:

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva sullo stato della CRI il 6 dicembre 2001.

L'indagine conoscitiva si è articolata nelle audizioni dei seguenti soggetti:

il Ministro della Salute prof. Girolamo Sirchia (sedute del 6 dicembre 2001 e del 30 gennaio 2002);

il Presidente della CRI prof.ssa Mariapia Garavaglia (seduta del 13 dicembre 2001, del 20 e del 21 dicembre 2001);

le organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, CISAL FIALP, SINADI CRI, UGL (seduta del 22 gennaio 2002);

alcuni presidenti provinciali e regionali della CRI (seduta del 22 gennaio 2002);

il dott. Bruno Sciotti ex direttore generale CRI (seduta del 22 gennaio 2002);

la sig.ra Carla Pulcinelli Cossu, ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della CRI, dal 1987 al 1995 (seduta del 22 gennaio 2002);

il colonnello Mario Mochi del corpo militare CRI (seduta del 22 gennaio 2002).

VALUTAZIONE GENERALE

L'indagine conoscitiva sullo stato della CRI, è stata avviata al fine di individuare gli ostacoli che ancora non consentono di superare, malgrado la conclusione della gestione commissariale, una serie di problemi organizzativi che impediscono il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e operativa dell'ente, oltre che ad alimentare una eccessiva conflittualità tra le diverse strutture che compongono la CRI.

PREAMBOLO

La Commissione

considera la CRI un bene prezioso che appartiene al Paese e che, pur alla luce di gravi disfunzioni organizzative, non intende dimenticare il prezioso lavoro di quanti, volontari e non, operano con grande professionalità e dedizione, guidati da spirito di servizio verso gli altri e che rappresentano la componente essenziale della CRI;

consapevole della necessità di tutelarne l'immagine nazionale e internazionale, esclude che le proprie valutazioni possano essere condizionate da semplici ragioni di opportunità politica, bensì si preoccupa di esprimere suggerimenti con il solo fine di valorizzare l'operatività della CRI, organismo che affonda le proprie radici nel principio di solidarietà che appartiene al popolo italiano.

La Commissione;

preoccupata del danno arrecato al prestigio della CRI da notizie di stampa attraverso le quali si alimenta una profonda indignazione nell'opinione pubblica, frutto di periodiche segnalazioni di gravi inadempienze da parte di alcune sedi periferiche dell'ente,

allarmata dall'esito cui sono giunte altre iniziative di singoli parlamentari, grazie alle quali è stato possibile far luce su alcune recenti quanto opinabili scelte di tipo amministrativo, perpetrate dai vertici nazionali della CRI;

ha ritenuto di ascoltare, nel corso dell'indagine conoscitiva, oltre al Ministro della Salute e al Presidente della CRI, i principali dirigenti della CRI, le forze sindacali ed alcuni rappresentanti di base.

SITUAZIONE INTERNA

La Commissione, dall'esame delle audizioni ha constatato una condizione di grave scollamento operativo tra i vari organi che compongono la

CRI, una dannosa commistione, ai fini della corretta funzionalità dell'ente, tra poteri di controllo e poteri di indirizzo degli organi nazionali.

PERSONALE

L'inquadramento del corpo militare non è stato ancora compiutamente realizzato e più in generale, la condizione di precariato di molti operatori non ha ancora trovato una dignitosa soluzione.

FUNZIONALITÀ OPERATIVA

La Commissione, ha potuto verificare l'esistenza di una perdurante situazione di conflittualità tra i vari organi che, oltre a compromettere il prestigio della CRI, ne condiziona pesantemente la funzionalità operativa.

Operando nel pieno rispetto delle norme regolamentari, la Commissione si astiene dall'esprimere valutazioni di merito sul comportamento dei singoli, anche perché ritiene che ogni iniziativa, da chiunque intrapresa, che sia volta a migliorare lo stato di funzionalità della CRI è fortemente condizionata da vincoli statutari non ancora risolti oltre che da una natura giuridica ormai probabilmente inadeguata alle caratteristiche organizzative dell'ente.

A tutto ciò si ritiene opportuno aggiungere che la CRI risente ancora dei danni derivanti dalla lunga gestione commissariale che ha generato commistione di ruoli, difficoltà nel ricambio dei gruppi dirigenti oltre ad aver incrinato il carattere democratico ed il principio di responsabilità.

CONCLUSIONI

La Commissione, per quanto portato a sua conoscenza, ritiene di aver individuato proprio negli attuali vincoli statutari e nella natura giuridica dell'ente, le ragioni principali ma non esclusive, delle disfunzioni organizzative della CRI,

alla luce di quanto dichiarato dallo stesso Ministro della Salute, auspica un approfondimento proprio sul tema della natura giuridica dell'ente, richiamando l'attenzione sull'opportunità di una netta delimitazione delle competenze tra gli organi cui spettano atti di indirizzo politico e gli organi cui spettano prettamente compiti di direzione amministrativa. Pertanto, sollecita una rapida soluzione legislativa in questa direzione, invitando il Ministro ad adottare nella fase transitoria tutte le misure opportune volte a garantire comunque la funzionalità dell'ente, sia a livello nazionale che periferico».

Seguono brevi interventi del senatore MAGRI (che sottolinea l'opportunità di elencare puntualmente tutti gli auditi, compreso quindi l'avvocato Monarca) e del sottosegretario CURSI (che ritiene necessario specificare che sono stati i principali dirigenti della Croce Rossa Italiana, le forze sindacali e alcuni rappresentanti di base a richiedere di essere auditi dalla Commissione).

Raccogliendo un invito formulato dal senatore SEMERARO e condiviso da tutti i Gruppi presenti in Commissione, il presidente TOMASSINI rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, con l'intesa che in tale occasione avrà inizio la discussione sulla proposta di documento conclusivo, la cui votazione sarà comunque prevista per la settimana prossima.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

72^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 8,45.

*IN SEDE REFERENTE***(141) TURRONI ed altri. – Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia****(711) BERGAMO. – Salvaguardia di Venezia e della sua laguna****(890) FALCIER ed altri. – Legislazione speciale di Venezia****(1070) BASSO ed altri. – Norme per la salvaguardia di Venezia**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RIZZI ringrazia in primo luogo il senatore Moncada Lo Giudice per la pregevole ed analitica relazione svolta su ben quattro disegni di legge assai articolati, che hanno tutti il merito di porre in evidenza come Venezia rappresenti un patrimonio di valore internazionale da salvaguardare. In particolare, il disegno di legge n. 711, presentato dal senatore BERGAMO, mira a tutelare Venezia e la sua laguna anche sotto il profilo ambientale, senza però dimenticare l'esigenza di curare gli aspetti socio-economici.

Tenuto conto del fatto che i quattro disegni di legge all'ordine del giorno sono tra loro alquanto diversi, pur recando alcuni aspetti comuni, appare quanto mai opportuna la scelta di costituire un comitato ristretto, con l'intento di pervenire ad un testo unificato che contenga tutti gli aspetti positivi e qualificanti dei richiamati testi normativi. Prima comunque di procedere alla redazione di tale testo unificato, sarà necessario procedere ad alcune audizioni, allo scopo di poter sentire l'opinione di chi

conosce direttamente la realtà della città lagunare. Occorrerà allora ascoltare il sindaco di Venezia, l'assessore all'ambiente della regione, il Magistrato delle acque, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell'associazione degli industriali.

Nel redigere un testo normativo che possa costituire un punto di riferimento per molti anni a venire, sarà necessario inoltre sfuggire in modo deciso a quello che rappresenta un vero e proprio ricatto: si tratta di rifiutare l'alternativa forzata che troppo spesso è stata rappresentata come inevitabile, fra l'esigenza di assicurare un lavoro a tutti e quella di salvaguardare l'ambiente. Molti anni fa, infatti, gli amministratori di Venezia consentirono – proprio per salvaguardare il diritto al lavoro – che venissero svolte attività industriali inquinanti nella zona di Porto Marghera. Oggi, per fortuna, vi è una ben diversa sensibilità ambientale ed un maggior rispetto del diritto di tutti i cittadini alla salute, e ci si rende conto che occorre trovare soluzioni idonee ad assicurare il diritto al lavoro senza che ciò vada a discapito della tutela dell'ambiente e della salute.

Il senatore MANFREDI si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Rizzi, il quale ha opportunamente sollevato da ultimo una questione che può riferirsi senza dubbio a tante altre realtà del Paese. A quanto sottolineato dal senatore che lo ha preceduto può pertanto aggiungere che si avverte altresì l'esigenza di operare una revisione ed un riordino delle norme oggi vigenti, contenute in svariati provvedimenti legislativi adottati nell'arco di circa trenta anni, norme che sono in parte del tutto superate ed in parte ancora attuali. È necessario allora cogliere l'occasione per mettere a punto un testo normativo organico che raggruppi tutta la legislazione speciale su Venezia, abrogando le leggi precedenti. Parallelamente, sarà opportuno prendere in esame le disposizioni con le quali sono stati finanziati interventi tuttora in corso, allo scopo di verificarne l'attualità e l'idoneità rispetto agli obiettivi da perseguire. È auspicabile a quest'ultimo riguardo che si trovi il coraggio per prendere la decisione di sospendere i finanziamenti di opere che si dovessero rivelare non congrue, in modo da liberare risorse finanziarie per interventi realmente utili.

Il presidente NOVI ricorda che la prima legge speciale per la salvaguardia di Venezia risale a quasi trenta anni fa ed ha dato il via, nella sostanza, ad una stratificazione di norme che però, anche se per molti versi pregevoli, non hanno consentito di risolvere definitivamente i problemi di Venezia e della sua laguna. La Commissione ambiente del Senato ha quindi oggi l'occasione di intervenire in modo organico su una questione delicata e di grande rilievo, mettendo a punto una normativa che consenta di intervenire sulla regolazione delle maree, ponendo fine al processo di erosione in corso. Il disegno di legge n. 711, presentato dal senatore Bergamo in particolare, si presenta come un complesso normativo articolato che ha quasi la veste di una sorta di testo unico; nel contempo, tale disegno di legge non indulge nella tentazione di prendere tempo e rinviare il momento in cui dovranno essere affrontati i problemi della città, promuov-

vendo al contrario le necessarie sinergie tra Stato, regione, enti locali e tutti i soggetti pubblici e privati il cui contributo si dovesse rivelare utile.

Sarà opportuno procedere alla costituzione di un comitato ristretto, con il compito, di mettere a punto un testo unificato che raccolga tutte le parti apprezzabili dei quattro disegni di legge, procedendo innanzitutto alle audizioni che si riveleranno utili. Sarà così possibile cogliere l'opportunità offerta dal Governo in carica, il quale sembra orientato ad investire su Venezia, mettendo altresì ordine nel confuso complesso normativo oggi vigente.

Il seguito dell'esame congiunto viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANFREDI richiama l'attenzione del Presidente sul parere recentemente espresso dalla 1^a Commissione permanente in ordine ai tre disegni di legge recanti l'istituzione del cosiddetto fascicolo di fabbricato. Nel parere contrario espresso sui disegni di legge nn. 721 e 731 non sembra ben definita l'indicazione di quali materie siano state prese in considerazione e, conseguentemente, di quali siano i settori in cui i predetti disegni di legge invadano competenze primarie delle regioni. Le stesse osservazioni valgono per il parere espresso sul disegno di legge n. 861, che tratta l'istituzione della scheda di rilevamento del fabbricato, perché si tratta di un concetto sostanzialmente identico al fascicolo di fabbricato contemplato nei disegni di legge nn. 721 e 731.

Nel merito, questi ultimi trattano almeno sei argomenti principali – la sicurezza, il governo del territorio, la protezione civile, l'urbanistica, le agevolazioni fiscali e le assicurazioni sotto il profilo della tutela della concorrenza – ove la competenza statale non è da escludere. Non essendo ancora consolidata una giurisprudenza di riferimento in materia di suddivisione delle competenze fra Stato e regioni, a seguito della nota modifica all'articolo 117 della Costituzione, una valutazione puntuale appare una necessità inderogabile.

Invita pertanto la 13^a Commissione a tener conto delle considerazioni esposte in sede di esame dei disegni di legge in questione.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Manfredi di non poter consentire alcuna discussione sulla questione testé sollevata, apprendendo del tutto irrituale qualsiasi presa di posizione della Commissione in ordine ad un parere espresso dalla 1^a Commissione permanente. Il senatore Manfredi pertanto, se lo riterrà opportuno, potrà trasmettere le proprie considerazioni, a titolo strettamente personale, al Presidente della 1^a Commissione, come pure ai componenti della Commissione Affari costituzionali o della 13^a Commissione permanente. Coglie comunque l'occasione per far presente al senatore Manfredi che non sembra per nulla opportuno sollevare questioni sul parere già espresso, quando la 1^a Commissione avrà

comunque la possibilità di esaminare e di esprimere il proprio parere di competenza sulle proposte emendative che i senatori dovessero eventualmente presentare in sede di esame dei disegni di legge in materia.

Il senatore MANFREDI, pur prendendo atto della risposta del Presidente, esprime la propria amarezza per una decisione che reputa ingiusta nei confronti suoi e del disegno di legge da lui presentato.

La seduta termina alle ore 9,30.

73^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Federchimica, il dottor Narciso Salvo, direttore centrale rapporti istituzionali, il dottor Sergio Treichler, direttore centrale tecnico, accompagnati dal dottor Andrea Cortesi e dalla dottoressa Benedetta Sica, nonché per l'Enichem, il dottor Carmine Cuomo, presidente, accompagnato dall'ingegner Gianantonio Saggese, responsabile del settore ambiente, sicurezza e salute.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione di rappresentanti della Federchimica e dell'Enichem

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 gennaio 2002.

Il dottor CUOMO traccia preliminarmente una sintesi dell'evoluzione degli assetti produttivi a Porto Marghera, ricordando che i primi insediamenti, costituiti da industrie di base, sono stati realizzati tra gli anni '20 e '30; successivamente, tra gli anni '30 e gli anni '40, si insedia l'industria metallurgica e si dà avvio alla produzione di ammoniaca sintetica. Intorno ai primi anni '50 si sviluppa la seconda zona industriale indirizzata alle attività petrolchimiche, all'energia elettrica e alla raffinazione. Successivamente, tra il 1951 e il 1958, la Società italiana chimica, poi Sicedison, costruisce impianti per la produzione di cloro, acetilene, ammoniaca e fertilizzanti. Ulteriori impianti furono costruiti inoltre anche nel decennio successivo, mentre tra il 1978 e il 1994 si diede avvio al depuratore biologico. La storia di Enichem a Porto Marghera inizia sul finire degli anni '80, quando, nel 1989 venne costituita Enimont che nel 1991 divenne Enichem, allorché l'Eni acquisì la quota Montedison. In tale contesto, l'azienda ereditò una situazione allarmante, soprattutto sotto il profilo delle perdite finanziarie, che obbligò a mettere a punto un piano di emergenza per salvare la chimica, realizzato tra il 1993 e il 1996. I risultati di tale azione hanno visto una riduzione del numero dei dipendenti da 30.000 a 15.000 unità, oltre che una riduzione dei siti, da 45 a 15, in tutto il territorio nazionale. I costi delle linee di azione che hanno investito Enichem sono quantificabili in 3.000 miliardi di lire, messi a disposizione direttamente dall'Eni, in 3.000 miliardi di lire, ricavati dalla vendita di alcuni pezzi, e in 3.000 miliardi di lire derivanti dalla ristrutturazione.

Peraltro, nel 1995 inizia a Porto Marghera un'indagine della Magistratura riguardante le diossine e, nel prosieguo della stessa, si crea nelle fabbriche una situazione ingestibile dal momento che in esse si effettuano diversi accertamenti ed ispezioni nel corso della stessa giornata. Anche per effetto di tale situazione, nell'ottobre del 1998 si perviene all'accordo di programma sulla chimica di Porto Marghera che delinea una serie di obiettivi da raggiungere: la compatibilità dell'attività industriale dell'area con la situazione ambientale, il rilancio di Porto Marghera e del settore chimico, la predisposizione di strumenti procedurali per dare corso agli interventi previsti. Nell'ambito dell'accordo di programma, inoltre, Enichem assunse degli impegni in relazione al risanamento delle aree, alla riduzione della emissione di sostanze inquinanti, all'adozione di migliori tecnologie oltre che alla prevenzione dei rischi connessi ad incidenti rilevanti, per un costo complessivo pari a oltre 1.000 miliardi di lire. Sulla base degli impegni assunti l'azienda ha quindi conseguito alcuni risultati concreti che attengono al minor apporto delle emissioni inquinanti in laguna ed in atmosfera, alla realizzazione di sistemi di controllo avanzati presso gli impianti più pericolosi, alla razionalizzazione e riduzione dello stoccaggio di sostanze pericolose; inoltre, ulteriori risultati sono stati conseguiti anche per quanto concerne la chiusura di alcuni impianti nell'area nord e la realizzazione di sistemi di controllo migliori negli ambienti di lavoro.

Con riferimento alla bonifica, alla messa in sicurezza delle aree e alla demolizione degli impianti vecchi, fa presente che l'obiettivo fissato nel-

l'accordo di programma era relativo ad un'area del petrolchimico pari a 550 ettari; di questi 50 dovevano essere liberati. Enichem, allo stato attuale, ha proceduto alla liberazione di 19 ettari, con la chiusura di alcuni impianti. Per quanto attiene alle bonifiche osserva che gli interventi che si sono realizzati risultano antecedenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999 poiché, soprattutto a partire dalla legge n. 426 del 1998, si è registrato un conflitto di competenze in ordine alla disciplina delle stesse bonifiche che ha portato alla paralisi. Per superare tale situazione, si giunse nel 2000 ad un atto integrativo dell'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera allo scopo di operare dei chiarimenti oltre che di semplificare le procedure. Pertanto, fu stabilito che un comitato di sorveglianza, entro diciotto mesi, mettesse a punto un *masterplan* che indicasse le tipologie degli interventi, le modalità organizzative, le soluzioni tecnologiche e la tempistica. Tale *masterplan*, che dovrebbe essere perfezionato entro il mese di marzo, costituisce certamente uno strumento importante per orientare il programma di riqualificazione ambientale dell'area di Porto Marghera. Pertanto l'azienda auspica che tale documento venga ultimato, soprattutto in un quadro normativo ed amministrativo certo e coerente che permetta di adempiere gli obblighi precedentemente assunti.

Il presidente NOVI chiede al Presidente dell'Enichem una valutazione in ordine alla richiesta iniziale, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di 71.000 mila miliardi di lire per il risarcimento del danno ambientale nell'area di Porto Marghera.

Il dottor CUOMO ritiene che tale stima dei danni risulti esageratamente alta anche in considerazione del fatto che la sentenza del tribunale di Venezia, dello scorso novembre, ha assolto tutti gli imputati, dichiarando insussistente il pericolo per la salute pubblica. D'altro canto, ritiene di poter dire che l'Enichem si distingue da altre aziende proprio per l'impegno profuso in ordine al recupero ambientale per il quale si sono spesi oltre 700 miliardi di lire, dando corso agli obblighi assunti con l'accordo di programma. Quindi, rileva che attualmente le industrie impegnate a Porto Marghera operano nel rispetto della legge.

Il senatore BERGAMO, dopo aver dato atto dello sforzo compiuto da Enichem per rispettare gli impegni assunti nell'accordo di programma sulla chimica di Porto Marghera, avanza alcune richieste di chiarimenti relativamente al ritiro di Enichem dal comparto e alla presenza dei nuovi soggetti che gestiranno gli impianti; in particolare, chiede se i nuovi acquirenti saranno in grado di garantire gli impegni e, soprattutto, se saranno in condizione di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Inoltre, con riferimento alla cessione delle aree da bonificare, chiede chiarimenti in ordine al meccanismo con il quale potrà essere efficacemente ultimata tale cessione, anche alla luce delle novità normative che

dovrebbero essere inserite nel collegato ambientale, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore SPECCHIA osserva che negli ultimi anni Enichem ha certamente operato per adottare strumenti e tecnologie che favorissero una maggiore tutela ambientale; tuttavia, non si può dimenticare la situazione precedente nella quale in molti stabilimenti erano assenti condizioni di sicurezza, con gravi ripercussioni non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto quello della salute umana. Con riferimento alla situazione del sito industriale di Brindisi, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità che Enichem abbandoni questo settore, ritenendo che ogni ipotesi di ritiro dall'area debba essere valutata con cautela; infatti, recentemente, proprio in quell'area, si è verificata la vendita di uno stabilimento a favore di una società statunitense che, dopo pochi mesi, ha deciso la chiusura dell'impianto, con grave danno all'occupazione locale. Pertanto, bisognerebbe evitare che in futuro si ripetano casi simili e ciò si potrà verificare soltanto se da parte del Governo e del Parlamento si aprirà una riflessione seria sullo stato dell'industria chimica in Italia, nella consapevolezza che bisogna superare i ritardi accumulati nel passato.

Il senatore RIZZI chiede conferma in ordine alla riduzione dei livelli di inquinamento esistenti nell'area di Porto Marghera e, inoltre, se la richiesta di poter disporre di un quadro normativo ed amministrativo più chiaro sia stata avanzata da Enichem anche negli anni passati, ai precedenti governi.

Il dottor CUOMO, rispondendo alle richieste formulate dal senatore Specchia, ritiene sorprendente che si ponga soltanto oggi all'attenzione del Paese lo sforzo compiuto da Eni nel processo di privatizzazione che in realtà è iniziato sin dal 1993. In relazione a ciò, non risulta che ogni qualvolta si è proceduto alla vendita degli impianti si sia verificata una successiva chiusura degli stabilimenti ceduti da parte dell'acquirente. Tale situazione risulta, peraltro, suffragata da alcuni esempi concreti poiché un'impresa americana ha investito ad Ottana con ottimi profitti, mentre alcuni impianti venduti alla Mapei hanno favorito un aumento dell'occupazione. Pertanto, da parte dell'Enichem si è avuta molta attenzione nell'evitare quei pericoli che sono stati ricordati dal senatore Specchia e che potranno essere evitati soltanto eliminando gli attuali vincoli e sollecitando un maggior coinvolgimento da parte delle istituzioni nazionali e locali.

Con riferimento alla specifica situazione del sito di Brindisi, ricorda che Enichem ha investito 600 miliardi di lire, ereditando una situazione allarmante. Certamente la crisi che attualmente investe tale settore non aiuta, però appare paradossale che da una parte si voglia abbandonare il rilancio dell'industria chimica, asserendo che essa è dannosa, mentre dall'altra se ne caldeggia lo sviluppo, soprattutto a salvaguardia dell'occupazione.

Rispondendo quindi ai quesiti avanzati dal senatore Bergamo, dopo aver dato conto in quali produzioni Enichem risulta coinvolta nell'area di Porto Marghera, fa presente che, con riferimento alla cessione delle aree da bonificare, tra cui anche quella di San Marco, l'azienda si è impegnata a garantire lo stato di salute del terreno, con la relativa bonifica che andrà adeguatamente certificata.

Infine, rispondendo al senatore Rizzi, dopo aver ricordato che Enichem ha assunto dei precisi impegni nell'osservanza del decreto ministeriale n. 471 del 1999, per quanto concerne la riduzione dei livelli di inquinamento, ricorda che la richiesta di poter fruire di un quadro normativo più chiaro per la disciplina delle bonifiche fu avanzata anche nei confronti di precedenti governi.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il presidente dell'Enichem per il contributo dato dalle sue analisi e valutazioni, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad una prossima seduta per permettere l'intervento dei rappresentanti di Federchimica.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(629) RIPAMONTI. – *Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici*

(869) MONTAGNINO ed altri. – *Norme di tutela dei lavori «atipici»*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere all'11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 30 gennaio.

Il senatore GIRFATTI condivide le considerazioni svolte dal relatore preannunciando il suo voto favorevole motivato dalla considerazione che il provvedimento presentato dal Governo appare coerente con l'obiettivo di rendere meno rigido e più flessibile il mercato del lavoro.

Prende quindi la parola il senatore BASILE che, segnalata la coerenza del provvedimento in esame con le indicazioni contenute nel cosiddetto «Libro bianco» predisposto dal ministro Maroni, ricorda che le iniziative proposte, volte a rendere maggiormente flessibile il mercato del lavoro, sono state sperimentate con successo in altri paesi dell'Unione europea.

Dichiara quindi di condividere i rilievi formulati dal relatore con riferimento agli articoli 2, 3 e 10, segnalando che le iniziative dell'Unione europea in materia di contrasto alla disoccupazione devono essere temperate con la severa regolamentazione sugli aiuti di Stato. A quest'ultimo proposito ricorda che è ampiamente condivisa la derogabilità di tale disci-

plina per quanto riguarda le aree a più basso sviluppo verso le quali sono giustificati mirati interventi straordinari.

Il senatore BEDIN, pur condividendo le osservazioni ed i rilievi formulati dal relatore, ritiene tuttavia che l'impianto del provvedimento presentato dal Governo non sia coerente con gli indirizzi definiti nel Consiglio straordinario di Lisbona in materia di politiche dell'occupazione.

Venendo a considerare il merito della disciplina proposta osserva che essa, prevedendo l'eliminazione di una serie di garanzie e tutele della posizione dei lavoratori, sembra porsi in contrasto con il modello sociale europeo. In particolare l'esclusione dei nuovi assunti dalla disciplina di tutela contro i licenziamenti potrà essere un motivo che spingerà i giovani a non cercare occupazioni stabili, in contrasto con gli indirizzi dell'Unione europea. Analogamente incongrua appare l'esclusione dalla tutela dei lavoratori di cui si sollecita l'emersione. Nel complesso manca poi nell'iniziativa del Governo un'attenzione adeguata alle politiche dell'invecchiamento attivo, più volte sollecitate dall'Unione europea, nonché alle politiche di formazione il cui perseguimento è necessario per la costruzione della società della conoscenza. Preannuncia quindi, a nome del suo gruppo, un voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore.

La senatrice DE ZULUETA dichiara di condividere i rilievi formulati dal senatore Manzella ritenendo l'uso della delega legislativa in materia in contrasto sostanziale con quanto previsto dall'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ritiene condivisibili anche i rilievi formulati dal senatore Bedin osservando che il provvedimento del Governo non si occupa adeguatamente del problema della formazione continua e di quello della disoccupazione femminile, in Italia strutturalmente più elevata rispetto agli altri paesi dell'Unione.

Il senatore MAGNALBÒ preannuncia, a nome della sua parte politica, un voto favorevole. Si associa il senatore CURTO.

Il senatore MURINEDDU, nel manifestare la propria contrarietà al provvedimento presentato dal Governo, segnala che la sua attuazione potrebbe privare di tutela i lavoratori licenziati in ragione della loro adesione ad organizzazioni sindacali.

Il presidente GRECO, replicando a quest'ultimo rilievo, osserva che l'articolo 10 del disegno di legge n. 848 espressamente conferma i divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio.

Prende quindi la parola il relatore CICCANTI che, circoscrivendo la sua attenzione alle osservazioni ed ai rilievi emersi nel corso del dibattito rientranti nelle materie di competenza della Giunta, ricorda innanzitutto quanto disposto dall'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali che, nel prevedere che i lavoratori hanno diritto alla tutela contro ogni licenzia-

mento ingiustificato «conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali», esclude che si possa ritenere esistente in materia una riserva di legge parlamentare. Si fa rinvio non solo alla legge, ma addirittura a prassi dei singoli Stati. L'oggetto della tutela che l'articolo in esame ha inteso cristallizzare è essenzialmente il divieto di licenziamenti senza giusta causa o per motivi politici o ideologici. Questo contenuto essenziale della prescrizione della Carta sembra adeguatamente salvaguardato dall'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Governo. Peraltro la normativa comunitaria in materia si limita a prevedere che non possa costituire una legittima causa di licenziamento il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento, qualora non ricorrano motivi economici, tecnici o di organizzazione. Nel complesso giudica quindi coerente con il diritto comunitario, ma anche con le prescrizioni della Costituzione italiana, la previsione contenuta nell'articolo 10. Dichiara invece di concordare sul richiamo, formulato dal senatore Manzella, al metodo del coordinamento aperto, cui il legislatore delegato dovrà ispirarsi per rendere coerente con la legge di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione la complessa materia oggetto del provvedimento in titolo. Complessità che giustifica e rende opportuno, a suo avviso, l'uso stesso dello strumento della delega. Conclude quindi proponendo la formulazione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 848 osservando l'opportunità che agli articoli 2, 3 e 10, fra i principi e criteri di delega, siano inseriti espressi riferimenti al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo al rispetto agli obblighi di notifica e degli orientamenti in materia di occupazione e formazione nonché, laddove si ipotizzino benefici particolari per le aree svantaggiate, di aiuti a finalità regionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore.

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta il presidente GRECO che, illustrato analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo, si sofferma in particolare sui commi 4 e 5 dell'articolo 1 che, estendendo al 30 giugno 2001 le provvidenze previste dal decreto-legge n. 1 del 2001, dovrebbero essere oggetto di una notifica alla Commissione europea. Con riferimento al settore della pesca, oggetto di una particolare e condivisibile revisione contenuta nell'articolo 4, segnala l'opportunità che la normativa comunitaria in materia venga predisposta tenendo conto delle specificità italiane.

Il senatore MURINEDDU dichiara di condividere l'impianto del provvedimento, che reca misure da tempo attese dagli operatori del settore. Ricorda tuttavia che gli interventi per fronteggiare la crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina si sono sino ad oggi concentrati sul solo settore zootecnico trascurando invece il profilo degli accertamenti medici, come dimostrato dal grave evento occorso nella giornata di ieri. Auspica quindi una vigilanza molto più stretta e interventi che non esauriscano i loro effetti, come invece previsto dal decreto, nel maggio di quest'anno, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori.

Il senatore GIRFATTI condivide la proposta avanzata dal Presidente; coglie tuttavia l'occasione per richiamare l'attenzione sul problema della pesca del corallo, la cui disciplina dovrebbe a suo avviso essere radicalmente ridefinitiva ed aggiornata.

Il presidente GRECO, a quest'ultimo proposito, osserva che l'articolo 4 del provvedimento in titolo ha un oggetto limitato e definito, non riguardando il settore della pesca considerato nel suo intero ma solo l'uso delle risorse comunitarie recate dallo Strumento finanziario di orientamento per il periodo 2000-2006. Conviene invece sul rilievo del senatore Murineddu circa la necessità di coordinare le iniziative previste a favore degli allevatori con quelle mediche, di competenza, del Servizio sanitario nazionale, per affrontare l'emergenza proposta dal grave episodio registratosi ieri.

Il senatore BASILE osserva che le misure previste dal provvedimento in esame non ricadono nella disciplina degli aiuti di Stato trattandosi di interventi adottati per fronteggiare una situazione di emergenza.

Il senatore SANZARELLO concorda sul richiamo del senatore Murineddu circa la necessità di eseguire controlli medici sui soggetti colpiti da encefalopatia spongiforme.

Il senatore BEDIN, condividendo le preoccupazioni emerse nel dibattito, ritiene che occorrerebbe valutare e segnalare ai competenti organi dell'Unione europea la possibilità di adottare più incisivi interventi di sostegno a favore di tutti i settori che risultano danneggiati dall'encefalopatia spongiforme.

Accerta la presenza del prescritto numero legale, la Giunta dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Tommaso Foti, *presidente*, ricorda che, sulla base delle decisioni assunte nella precedente seduta, sono state avviate le procedure per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, per l'acquisizione della previa intesa dei Presidenti della Camera e del Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 16,10 alle 16,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

1^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Frau, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

(1028) ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Tanzi e per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

(948) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI ricorda di aver sollecitato ulteriori indicazioni sulla stima dell'onere complessivo, nonché sulla modalità di copertura adottata per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Il sottosegretario TANZI, in merito alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, osserva che l'accordo tra i Governi interessati per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione è intervenuto il 29 gennaio 2001. Pertanto, in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 2002, si è potuto tener conto degli oneri (pari a 68 miliardi di lire) connessi all'accordo. In conclusione, le risorse che verranno annualmente trasferite alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dal bilancio dello Stato sono già dimensionate rispetto agli impegni assunti in sede di accordo.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore PASQUINI, il sottosegretario TANZI precisa che sono già previsti finanziamenti per il nuovo

collegamento fino all'anno 2006, con uno stanziamento complessivo di 353 miliardi di lire.

Il relatore GRILLOTTI, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del decreto-legge n. 4 del 2002, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. Per quanto di competenza, segnala che, sulla base dell'apposita nota di lettura del Servizio del bilancio e con riferimento all'articolo 1, comma 2, occorre che il Governo fornisca chiarimenti sulla stima attuale di prodotto, notevolmente inferiore rispetto alle indicazioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge n. 1 del 2001, benché la decisione di cessare ogni intervento dal prossimo 1° maggio lasci ritenere che è intervenuta una forte riduzione della quantità di materiale a rischio, proprio grazie al complesso di misure di controllo finora messe in atto. Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 1, occorrerebbero ulteriori informazioni del Governo sulla stima effettuata, che sembrerebbe inferiore all'effettivo numero di capi abbattuti. Per quanto riguarda l'articolo 2, rileva – sempre in base alla predetta nota – che, se non sono più consentite all'INPS anticipazioni di tesoreria, ma solo trasferimenti di bilancio sulla base del «collegato» per il 1999, ciò si riflette sull'onere, che è rappresentato dalle minori entrate rispetto alla legislazione vigente. Occorre poi avere conferma che sia stata effettivamente disposta la rateizzazione a 36 mesi, che secondo la relazione tecnica, costituisce il presupposto giuridico e finanziario in base al quale sono stati costruiti i bilanci pluriennali tendenziali degli enti interessati. Con riferimento all'articolo 3, dalla formulazione della norma sembrerebbe dedursi che trattasi di tetto di spesa – circostanza che dovrebbe comunque essere confermata dal Governo – e rileva, però, la non corrispondenza tra la relazione tecnica (che nel quantificare l'integrazione in esame considera gli oneri relativi al comma 5 dell'articolo 1, le spese di stoccaggio e l'IVA per le misure di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 2) e la lettera della norma, che fa riferimento anche al finanziamento delle indennità di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e), vale a dire ad interventi per il riavviamento delle aziende zootecniche e indennizzi per bovini morti da avviare a distruzione. Tenuto conto che si dovrebbe trattare altresì di diritti soggettivi, sul punto è necessario acquisire i relativi elementi di informa-

zione dal Governo anche sotto il profilo della quantificazione. Per quanto riguarda l'articolo 4, oltre a valutare se il limite di spesa indicato nel primo periodo del comma 1 non debba essere introdotto anche nel secondo periodo del medesimo comma, occorrerebbe che il Governo – con riferimento alle esenzioni di imposta di cui al successivo comma 5 – fornisse informazioni sul regime degli aiuti riguardanti il settore della pesca, atteso che il numero delle imprese attive operanti nel settore ammonta a circa 11.000 nel 2001, ma è verosimile ipotizzare che solo una parte di esse sia interessata alla disposizione in esame. Secondo la relazione illustrativa, l'articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; anzi, la rinegoziazione dovrebbe consentire un risparmio in termini di minori interessi, dal momento che si tratta di livelli nettamente superiori al 10% annuo. Al riguardo, fa presente che l'articolo non è preso in considerazione nella relazione tecnica e, quindi, per valutare compiutamente le conseguenze finanziarie di tali disposizioni, occorrerebbe acquisire informazioni più complete sulle conseguenze in termini di effetti sul gettito fiscale connessi alle minori imposte versate dagli istituti di credito mutuanti. Con riguardo all'articolo 7, poiché alla copertura finanziaria degli articoli da 1 a 3, si provvede con riduzione di diverse autorizzazioni di spesa, occorre acquisire conferma della sussistenza e della congruità delle relative risorse finanziarie.

Il sottosegretario TANZI, con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, fa presente che la stima attuale di prodotto è inferiore rispetto a quella formulata nella relazione tecnica al decreto-legge n. 1 del 2001, convertito nella legge n. 49 del 2001, in quanto si è tenuto conto che la misura cessa dal 1° maggio 2002. Per ciò che concerne il comma 5 dell'articolo 1, precisa che sono stati considerati 301.000 capi, rispetto ai 300.000 indicati nella relazione tecnica, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e che, pertanto, l'onere previsto dal provvedimento è correttamente stimato. In relazione alle osservazioni formulate dal relatore sull'articolo 2, segnala che i contributi e i premi dovuti e non riscossi soggetti a rateizzazione, anche se differiti, saranno comunque acquisiti dagli istituti previdenziali; conseguentemente, l'onere derivante dal provvedimento è quello relativo al maggior approvvigionamento sul mercato finanziario, come evidenziato nella relazione tecnica. Per quanto concerne la rateizzazione a 36 mesi dei debiti per contributi e premi, fa presente che detta facoltà è prevista dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989 e che la possibilità del ricorso a detta rateizzazione è stata confermata dall'INPS e dall'INAIL. Per quanto concerne l'osservazione relativa all'articolo 3, pur riconoscendo il mancato riferimento nella relazione tecnica alle lettere c) ed e) dell'articolo 7-bis, evidenzia che l'integrazione di 31,331 milioni di euro deve essere considerata quale tetto massimo di spesa. A tale proposito, ricorda che le risorse del Fondo di cui all'articolo 7-bis della legge n. 49 del 2001 vengono ripartite tra i vari interventi dal Commissario

straordinario del Governo, con le modalità di cui al comma 3 del suddetto articolo, sulla base delle effettive esigenze. In relazione all'articolo 4, comma 5, ricorda che la relazione tecnica quantifica gli effetti sul gettito in 500.000 euro annui, assumendo un numero di domande annue pari a 50.000 ed un minor gettito di 10 euro per ogni domanda. A tale proposito, nonostante il numero delle imprese attive operanti nel settore della pesca, in base ai dati Infocamere 2001, sia pari a 11.000, si è ritenuto che le domande annue ammontino a 50.000, secondo una stima prudenziale, che tiene conto del fatto che la materia degli aiuti comunitari e nazionali al settore contempla diversi regimi agevolativi, nessuno dei quali riveste carattere esclusivo. Per quanto riguarda l'articolo 6, conferma, che la rinegoziazione dei mutui dovrebbe consentire un risparmio in termini di minori interessi. A tale proposito, precisa che le minori entrate fiscali sono compensate dal fatto che, almeno per le imprese agricole che determinano il reddito in base alle regole di cui agli articoli 51 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, gli interessi corrisposti agli istituti di credito rappresentano costi deducibili. Di conseguenza, le minori imposte versate dagli istituti di credito mutuanti sono ampiamente compensate dall'aumento della base imponibile delle imprese. In relazione all'articolo 7, conferma, infine, la sussistenza e la congruità delle risorse finanziarie indicate a copertura degli articoli da 1 a 3.

Il presidente AZZOLLINI, ritenendo necessario un approfondimento sul contenuto delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2002

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(1028) ASCIUTTI ed altri. – Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(7^a - Istruzione)

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all' insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (753).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri. – Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. – Nuove norme in materia di immigrazione (770).
- Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).
- TOGNI ed altri. – Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo (963).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (179).
- BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
- Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).
- Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GIARETTA. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (236) (*Fatto proprio dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
 - ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
 - FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
 - BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
 - BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- EUFEMI ed altri. – Disposizione per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù (62).
- GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies* del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1988, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (234).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- CUTRUFO ed EUFEMI. – Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini (49).

- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- PELLICINI ed altri. – Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (735).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (82).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999 (819).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999 (886).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (948).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire

le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997 (951).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 22 gennaio, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sugli esiti degli stati generali della scuola.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura (1064).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana: seguito dell'esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del documento:

- CARELLA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (*Doc. XXII, n. 5*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. - Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. - Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. - Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. - Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARELLA. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
 - MASCIONI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
 - COZZOLINO e SERVELLO. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
 - TOMASSINI. - Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizioni di rappresentanti della Federchimica e di direttori generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero della salute.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TURRONI ed altri. – Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia (141).
 - BASSO ed altri. – Norme per la salvaguardia di Venezia (1070).
 - BERGAMO. – Salvaguardia di Venezia e della sua laguna (711).
 - FALCIER ed altri. – Legislazione speciale di Venezia (890).
-

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 13,30

Audizione del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 7 febbraio 2002, ore 14

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori:

- Audizione dell'ingegner Paolo NUTI, Presidente dell'Associazione Italiana Internet Providers e dell'ingegner Matteo FICI, Presidente dell'Assoprovvider, in relazione alla problematica della regolamentazione di Internet.